
STATUTO SOCIETARIO



APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 2018

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

L'Unione Sportiva Altair A.S.D. sorta il 22 novembre 1963 è una Associazione Sportiva Dilettantistica che vive e opera in Vicenza, prevalentemente nel quartiere di S. Pio X°, dove ha la sede legale.

ART. 2: SCOPO

L'U.S. Altair A.S.D. è un'Associazione a carattere autonomo e libero, apolitica ed aconfessionale.

Essa ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri iscritti mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, educativa, didattica e culturale favorendo la partecipazione attiva dei cittadini in particolare i giovani e le loro famiglie. L'Associazione non persegue fini di lucro e durante la sua vita non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti i soci e di elettività delle cariche associative.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, ed in via del tutto accessoria, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione, la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti ed attrezzature abilitate alla pratica della disciplina sportiva. L'Associazione svolge la propria attività con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI e di ogni altra Federazione o

Ente di Promozione a cui è affiliata o intende affiliarsi ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Sono parte integrante del presente Statuto le prescrizioni stabilite dalle leggi e normative in vigore.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

L'esercizio sociale di 12 mesi inizia il giorno 1 luglio e termina il giorno 30 giugno.

ART. 3: SOCI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che, approvandone scopo, finalità, Statuto e Regolamenti interni, ne facciano richiesta e siano dotati di una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto; per questo motivo la partecipazione alla vita societaria non potrà essere temporanea.

Fra i Soci esistono parità di diritti e di doveri.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- Partecipare all'attività promosse dall'Associazione
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi opportune, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci minorenni non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di ammissione, su apposito modulo, al Consiglio di Presidenza dell'Associazione che, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ne valuterà l'accettazione comunicandone l'esito all'interessato, in forma scritta (anche a mezzo mail o sms), entro 5 giorni dalla delibera.

La qualifica di Socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio di Presidenza per motivate ragioni contro le quali è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da un genitore o da chi ne fa le veci. Costui rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 4: DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A. Dimissioni volontarie.

B. Esclusione a seguito di mancato rinnovo della quota associativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata che corrisponde alla chiusura dell'esercizio sociale.

C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Presidenza, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o ne arreca pregiudizio.

D. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Il provvedimento di espulsione di cui alla precedente lettera B), viene attivato dal Consiglio di Presidenza decorsi inutilmente 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento della quota annuale. Il Socio moroso viene informato con un primo avviso da inviarsi in forma scritta, anche a mezzo mail o sms, decorsi 15 giorni dalla data stabilita per il versamento della quota annuale. Decorso inutilmente detto termine, il Consiglio di Presidenza procede ad invitare i Soci morosi al versamento della quota associativa entro 15 giorni dalla data di ricezione della seconda comunicazione di mancato versamento. Trascorso inutilmente detto termine, il Consiglio di Presidenza formalizza l'apertura dell'iter di espulsione notificando al Socio moroso, anche a mezzo mail o sms, la delibera di apertura del procedimento. Entro 30 giorni il Socio moroso può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci che, in contraddittorio con l'interessato procederà ad una disamina degli addebiti. Il Socio espulso viene stralciato dal libro Soci allo spirare del termine per proporre ricorso all'Assemblea dei Soci avverso il provvedimento di espulsione ovvero, in caso di proposizione del ricorso, all'atto della formalizzazione dell'espulsione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio di Presidenza deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. La perdita della qualifica di Socio, in nessun caso, dà diritto alla restituzione di quanto versato

all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5: ORGANISMI SOCIALI

Gli organismi deputati al funzionamento dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Presidenza
- Presidente
- Organo di controllo
- Segretario generale
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcuna forma di compenso.

ART. 6: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea dei Soci ha carattere ordinario e straordinario. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli Soci tramite e-mail o sms, in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Nelle Assemblee – Ordinarie e Straordinarie – hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del

voto singolo. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né godono di elettorato attivo o passivo.

Le Assemblee – Ordinarie e Straordinarie – sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Presidenza ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in sua assenza, da uno degli Associati legittimamente intervenuti ed eletto dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea ne dirige lo svolgimento, ne regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Il Presidente nomina eventualmente 2 (due) scrutatori. I candidati alle cariche elettive non possono essere nominati scrutatori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale da trascrivere nei libri sociali.

ART. 7: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- Approva il rendiconto economico - finanziario dell'anno trascorso.
- Procede all'elezione del Consiglio di Presidenza ed eventualmente dei membri dell'Organo di Controllo. In vista della scadenza del mandato triennale del Consiglio di Presidenza (30 giugno), verrà convocata una specifica e ulteriore assemblea ordinaria, entro la fine del mese di maggio, che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Presidenza.

- Delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza.

Essa ha luogo entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 ottobre), per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'Assemblea Ordinaria si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta, da inviare al Presidente del Consiglio di Presidenza, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno metà degli Associati, in regola con il versamento della quota associativa. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convocazione, a distanza almeno di un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i temi posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- Modifica dello Statuto e del Regolamento.
- Argomenti di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione.
- L'acquisto, l'alienazione degli immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione, scissione.

- Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i tre quinti dei Soci aventi diritto, salvo quanto specificatamente previsto per i casi di modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

In seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, salvo quanto specificatamente previsto per i casi di modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria, salvo i casi di scioglimento dell'Associazione e modifica dello Statuto, sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i temi posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i tre quinti dei Soci aventi diritto; in questo caso, le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quinti dei Soci presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto le modifiche statutarie è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti; in questo caso, le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza qualificata della metà più uno dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei Soci aventi diritto,

con esclusione delle deleghe; in questo caso, le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci presenti, con esclusione delle deleghe.

ART. 8: CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da un numero compreso tra 5 e 7 membri scelti fra i Soci maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio entra in carica il giorno successivo alla data di affissione dei risultati elettorali e si riunisce entro 10 giorni da quest'ultima per eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire attraverso posta ordinaria, mail o sms, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

La seduta è valida quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi Membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

Al Consiglio di Presidenza è demandata la gestione dell'Associazione.

Spetta ad esso, fra l'altro:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
- Redigere il rendiconto economico - finanziario.

- Illustrare all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione.
- Proporre all'Assemblea dei Soci i regolamenti interni.
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.
- Deliberare l'ammontare della quota associativa.
- Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Soci.
- Nominare i responsabili dei settori tecnici e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi Membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio di Presidenza provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada la metà più uno dei Membri del Consiglio di Presidenza, l'Organo di Controllo o, in sua assenza, il Presidente del Consiglio di Presidenza, o in caso di suo impedimento il Vice presidente, o in subordine il consigliere più anziano, deve convocare tempestivamente l'Assemblea Ordinaria dei Soci affinché provveda ad eleggere il nuovo Consiglio.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 9: PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Presidenza, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio di Presidenza nomini il nuovo Presidente. Gestisce i rapporti con le federazioni in collaborazione con i responsabili di ciascun settore e con il tesoriere.

ART. 10: ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere eletto dall'Assemblea dei Soci all'interno della compagine sociale è composto da un massimo di tre Membri e resta in carica tre anni. I componenti di tale organo non possono far parte del Consiglio di Presidenza. L'Organo di Controllo deve vigilare sul rispetto dello Statuto e sull'amministrazione dell'Associazione. Può partecipare agli incontri del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto e alle Assemblee dei Soci; presenta all'Assemblea dei Soci, in occasione della relativa adunanza, la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico – finanziario e di rispetto del codice etico.

ART. 11: SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale viene nominato all'interno del Consiglio di presidenza e rimane in carica finché lo è il consiglio di presidenza che lo ha nominato. Egli cura la

gestione dell'archivio, della segreteria, della corrispondenza cartacea e/o digitale e dei documenti societari. Precede alla stesura e conservazione dei verbali del Consiglio di Presidenza, oltre a provvedere alla predisposizione delle operazioni di tesseramento dei soci e degli atleti.

ART. 12: TESORIERE

Il tesoriere viene nominato all'interno del Consiglio di Presidenza e rimane in carica finché lo è il consiglio di presidenza che lo ha nominato.

Provvede alla gestione e alla custodia dei documenti contabili e fiscali, supervisiona la gestione della cassa e della banca oltre ad essere responsabile della tenuta della contabilità con suddivisione centri di costo per settori sportivi. Provvede, di concerto con il Consiglio di Presidenza, alla predisposizione della bozza di bilancio preventivo e consuntivo. Collabora con il Segretario generale per le attività di tesseramento dei soci e degli atleti, di monitoraggio delle relative scadenze e di gestione delle pratiche federali.

ART. 13: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la Sede Sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione, qualora richiesto.

ART. 14: SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del

Consiglio di Presidenza. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 15: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio di Presidenza incaricherà un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto di una delle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è affiliata.

ART. 16: NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali, e di associazioni senza scopo di lucro, nonché in subordine alle norme del Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Approvato il 27 giugno 2018 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

